

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica
Servizio 1 Personale del SSR: dipendente e convenzionato

Prot./ n. 44412

Palermo, 21 LUG 2023

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per garantire personale dirigente medico nelle aree dell'emergenza/urgenza e nei piccoli ospedali di provincia.

Ai Legali Rappresentanti
delle Aziende ed Enti
del S.S.R.

e, p. c. Al Presidente della Regione
per il tramite del Capo di Gabinetto

Al fine di far fronte alle persistenti criticità legate alla carenza di medici specialmente nelle aree dell'emergenza/urgenza e nei piccoli ospedali di provincia, che rischiano di compromettere i livelli essenziali di assistenza, si è provveduto con provvedimenti di programmazione regionale ad autorizzare codeste Aziende a procedere, sulla base delle differenti leve gestionali, ad assunzioni di personale medico in particolare nelle aree dell'emergenza/urgenza (medici anestesisti/rianimatori e medici di MEU), in linea con le previsioni annuali di piano di fabbisogno previsti ed approvati, avuto riguardo al rispetto dell'equilibrio economico/finanziario.

Tuttavia, continuano a registrarsi perduranti diseguaglianze nella distribuzione di detto personale, a favore degli ospedali cittadini e talvolta in danno dei presidi provinciali, che comportano una disomogenea distribuzione del personale, con riflessi negativi per la piena operatività dei reparti ospedalieri dell'emergenza/urgenza e nei richiamati piccoli ospedali di provincia.

Conseguentemente, in sede di Organismo di Coordinamento del Settore Unico dell'Emergenza territoriale e ospedaliera sono state elaborate una serie di proposte di supporto finalizzate, nell'immediato e nel medio e lungo termine, ad utilizzare ulteriori strumenti assunzionali e di incentivazione economica per fronteggiare le persistenti criticità nelle UU.OO. dell'area dell'emergenza/urgenza.

In esito all'incontro tenutosi in data 17 luglio us sono emersi spunti di riflessione per iniziative che nell'immediato, codeste Aziende del SSR potranno assumere per il raggiungimento dell'obiettivo "zero chiusure aree emergenza e Pronto Soccorso" e per il mantenimento della funzionalità dei piccoli ospedali di provincia.

A tal fine, le SS.LL. dovranno disporre in via d'urgenza, dandone informativa alle OO.SS. aziendali, la rotazione temporanea dei medici in possesso di specializzazione MEU o in disciplina equipollente (o che prestano servizio in reparti equipollenti alla medicina d'emergenza/urgenza), secondo modalità che consentano una migliore turnazione all'interno dei PS con implementazione della presenza di personale medico. La predetta turnazione potrà avvenire all'interno dei presidi ospedalieri ricadenti nella medesima Azienda, ricompresi nell'ambito provinciale di riferimento ed in linea con le previsioni legislative e contrattuali di riferimento.

Tale "utilizzo flessibile" del suddetto personale deve soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di una situazione di criticità e dovrà consentire già dalla data di trasmissione della presente direttiva la immediata attivazione dei turni di servizi delle predette aree di emergenza.

Pertanto, le funzioni commissariali, in raccordo con le direzioni sanitarie aziendali e con le direzioni mediche di presidio si attiveranno per dare attuazione concreta alle predette disposizioni ed impartire con immediatezza le opportune indicazioni di carattere organizzativo alle varie diramazioni aziendali di riferimento.

Al fine di non sguarnire i reparti interessati da tale rotazione temporanea, l'Azienda prevederà, laddove possibile, ad una destinazione prioritaria di specializzandi in servizio presso la medesima UO al fine di assicurare l'assolvimento di quelle attività consone alla formazione specialistica in corso.

Per quanto attiene le ulteriori misure da realizzare nell'immediato, codeste Aziende potranno attivare/definire le procedure concorsuali per il reperimento di personale medico da adibire al pronto soccorso, avendo cura di inserire all'interno dei bandi le disposizioni di cui ai commi 547 e 548 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificati dall'art. 3 comma 5 bis del DL 51/2023 convertito con modificazioni dalla L. 87/2023, che consentono la partecipazione agli specializzandi iscritti dal secondo all'ultimo anno della scuola di specializzazione, fermo restando che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, così come esplicitato dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 8872 del 15 febbraio 2019.

Parimenti, le SSLL potranno dare compiuta applicazione alle disposizioni di cui all'art. 12 del DL 34/2023 nel testo convertito dalla L. 56/2023 valorizzando le diverse tipologie di servizio svolto presso i servizi di emergenza urgenza del SSN per la partecipazione ai concorsi di dirigenti medici nella disciplina di MEU, ancorchè non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

In particolare, le Aziende territoriali, che registrino una forte criticità nelle predette aree, quantificabile in una percentuale di personale medico in servizio inferiore al 50% della dotazione organica prevista per le medesime UO, potranno attingere in via prioritaria alle graduatorie vigenti di specializzandi (di MEU e discipline equipollenti e ARTID) proprie ed a quelle formulate dalle aziende ricadenti nelle aree metropolitane per il reperimento temporaneo di personale medico nella specifica area di riferimento, fatto salvo il diritto dello specializzando al mantenimento del posto in graduatoria presso l'Azienda che ha bandito il concorso per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, una volta conseguito il titolo di specializzazione.

Per tal motivo, non potranno essere autorizzate assunzioni in ruolo di medici dell'emergenza urgenza da parte di Aziende che dispongano di una copertura di organico pari o superiore all'80%; il rispetto di tale limite percentuale dovrà essere espressamente attestato dal Legale Rappresentante di ciascuna azienda in sede di adozione dell'atto deliberativo, con assunzione diretta di ogni responsabilità per la dichiarazione resa.

In tale ambito, per quanto attiene la gestione delle criticità organizzative per le carenze di medici nelle aree dell'emergenza/urgenza, le direzioni aziendali delle Asp di Catania, Palermo e Messina, previo confronto con le Aziende ospedaliere ricadenti nel proprio ambito metropolitano e previo raccordo con questo Assessorato, dovranno operare un'azione di coordinamento con le stesse Aziende per una equilibrata distribuzione delle assunzioni tra gli ospedali cittadini e quelli ricadenti nell'ambito provinciale, nell'ottica di evitare il perdurare di diseguaglianze nella distribuzione di detto personale, al fine di garantire la copertura dei turni dei vari PPOO aziendali e prioritariamente sui presidi dove maggiore è la carenza e quindi la necessità della copertura dei turni.

Le predette leve assunzionali / organizzative consentiranno alle SSLL, in via residuale ed eccezionale di fare ricorso temporaneo e nei limiti previsti dalla normativa vigente (da ultimo l'art. 10 del DL 34/2023 nel testo convertito dalla L. 56/2023) alla esternalizzazione dei servizi dell'emergenza urgenza ospedalieri; qualora codeste Aziende vi avessero già fatto ricorso, tale misura eccezionale dovrà garantire la presenza di un adeguato personale medico in relazione alla turnistica per tutti i presidi ricompresi nell'ambito di competenza della relativa Azienda.

Si ribadisce l'utilizzo residuale ed eccezionale dell'autorizzazione ex art. 21 della l.r. n. 05/2009 e ss.mm.ii., per tutte le fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del DL 34/2023, secondo le direttive assessoriali impartite al riguardo nel tempo.

Inoltre, le SS.LL. valuteranno l'opportunità di stipulare convenzioni con altre Aziende del SSR per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive per le aree dell'emergenza / urgenza, prioritariamente dei Presidi laddove è maggiore la necessità per la copertura dei turni settimanali e comunque anche per le necessità assistenziali degli altri presidi ricadenti nell'ambito della provincia di riferimento.

A tale riguardo, il D.L 34/2023, convertito in Legge 56/2023 all'art. 12 ha previsto, peraltro, che per l'anno 2023 le Aziende e gli Enti del SSN, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive sopra indicate con la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6 aumentata in deroga fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Analoga misura il medesimo articolo 12 prevede per il personale infermieristico, la cui tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL del personale del comparto sanità' del 02/11/2022, può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

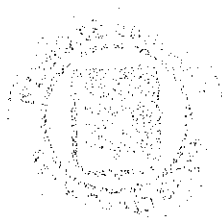
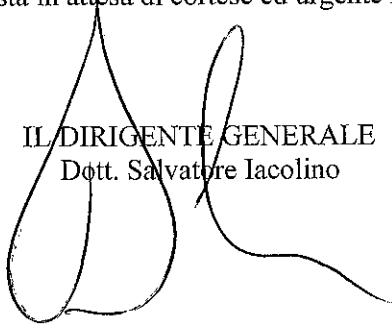
Inoltre, sempre nell'ottica di superare le criticità di personale nelle aree di PS e di valorizzare le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, l'art. 1, comma 293 della L. 30/12/2021 n. 234, ha previsto per il personale operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi CCNL, nei limiti degli importi ivi indicati per la dirigenza medica ed il comparto, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Con la L. 29/12/2022 al comma 526 dell'art. 1 per come da ultimo modificato dall'art. 11 comma 3 del DL 34/2023 nel testo convertito dalla L. 56/2023 è stato rideterminato in incremento per l'anno 2023 e 2024 il limite economico precedentemente assegnato.

Si evidenzia poi che sono in corso di definizione con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, le linee generali di indirizzo per il piano di riparto tra le aziende delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 per tali finalità, nonché i conseguenti provvedimenti regionali per il reparto aziendale delle risorse previste per le prestazioni aggiuntive.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro e del conseguente adempimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Salvatore Iacolino



L'ASSESSORE
Dott.ssa Giovanna Volo

